

DEMOCRAZIA LEGALITÀ'

STATUTO NAZIONALE

Art.1

L'associazione "Democrazia e Legalità" è un'associazione di cittadini e di Gruppi organizzati, diffusione nazionale, senza fini di lucro. L'associazione persegue gli scopi statutari previsti dall'articolo due attraverso l'impegno volontario degli associati e secondo regole di trasparenza e democrazia. La sede nazionale dell'Associazione è in Roma 00186, via Dei Coronari 61, telefono-06/6896227

Art.2

L'associazione persegue i seguenti scopi:

- promuove e sostiene, nelle istituzioni e nella Società, la crescita della cultura della legalità e il rispetto delle regole di convivenza democratica;
- promuove e sostiene la valorizzazione e la diffusione della cultura e dei valori democratici in Italia, l'affermazione dell'etica pubblica e dell'etica della responsabilità individuale e collettiva, la difesa dello stato di diritto e delle garanzie di libertà del cittadino, la prevenzione dei fenomeni di malcostume politico, amministrativo ed imprenditoriale, la lotta alla criminalità organizzata;
- favorisce un rinnovato rapporto di fiducia e di lealtà tra istituzioni e cittadini attraverso la partecipazione diretta alla vita democratica;
- promuove e sostiene tutte le iniziative che favoriscono uno sviluppo economico compatibile con la tutela dell'ambiente e del patrimonio storico e monumentale del paese, riservando particolare attenzione al terzo settore dell'economia sociale "no profit", alle iniziative di autogestione e del volontariato;
- si impegna nella difesa dei diritti dei cittadini e delle categorie sociali più deboli, per la promozione della persona umana e dei Valori di giustizia e solidarietà;
- organizza al suo interno Gruppi di lavoro per lo studio e l'analisi dei problemi istituzionali, amministrativi, sociali ed economici;
- costituisce un comitato scientifico con il compito di approfondire e proporre soluzioni ai problemi riguardanti la legalità, la trasparenza, e la prevenzione della corruzione nelle istituzioni, nella pubblica amministrazione, nella società, nelle imprese e nei mercati finanziari;
- organizza in proprio o con la collaborazione di altre associazioni, organismi o enti, dibattiti, convegni conferenze, seminari, assemblee ed ogni altra attività culturale utile all'affermazione degli scopi statutari;
- partecipa da sola o in collaborazione con altre associazioni, Gruppi o Movimenti, le cui finalità non contrastino con quelle del presente statuto, ad attività culturali ed a iniziative politiche ad ogni livello.

Art.3

Tutti i cittadini di ambo i sessi, possono richiedere l'iscrizione all'associazione. I soci hanno diritto di partecipare a tutte le attività ed iniziative promosse dall'associazione e concorrere alle sue scelte. I soci sono tenuti:

DEMOCRAZIA LEGALITÀ'

- al versamento della quota annuale per la tessera sociale;
- alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni e dei provvedimenti adottati dagli organi nazionali.

Art.4

Ogni gruppo organizzato può richiedere l'adesione all'associazione mantenendo la propria autonomia giuridica, amministrativa e patrimoniale e i propri organismi dirigenti. I gruppi già organizzati sono tenuti :

- alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni e dei provvedimenti adottati dagli organi nazionali.

Art.5

Almeno tre cittadini possono costituire, in qualsiasi Comune d'Italia un comitato territoriale - "Democrazia e Legalità". Il comitato, così costituito dovrà richiedere l'adesione all'Associazione Nazionale. I comitati territoriali hanno diritto di partecipare a tutte le attività ed iniziative promosse dall'associazione nazionale, e concorrere alle sue scelte. I Comitati territoriali sono tenuti:

- alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni e dei provvedimenti adottati dagli organi nazionali.

Art.6

La richiesta di iscrizione o di adesione all'Associazione, se accolta dal consiglio direttivo nazionale, dà diritto ad ottenere la tessera sociale e/o l'atto di accettazione dell'adesione, l'uso del nome e del logo dell'associazione e comporta l'osservanza piena delle norme del presente statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni e dei provvedimenti adottati dagli organi nazionali. Gli organi nazionali non rispondono, in alcun modo, delle obbligazioni a qualunque titolo assunte dai soci o dai gruppi già organizzati o dai comitati territoriali aderenti all'associazione.

Art.7

Gli iscritti e gli aderenti decadono per mancato rinnovo annuale della tessera sociale o dell'adesione. Sono espulsi qualora non osservino le norme del presente statuto e dei regolamenti interni e le deliberazioni e i provvedimenti adottati da organi nazionali, o qualora arrechino danni morali e materiali all'associazione, o quando il loro atti e comportamenti siano in contrasto con i principi e le finalità dell'associazione o ne danneggino l'immagine e gli obiettivi. Gli iscritti e gli aderenti all'associazione, al momento della loro iscrizione o adesione, devono dichiarare sul proprio onore di non avere pendenze penali, in particolare per reati di mafia o riferiti ad altre forme di criminalità organizzata, per reati gravi contra la Pubblica Amministrazione e per reati societari, e di non essere iscritti a logge e/o associazioni segrete e coperte o ad altri gruppi occulti. Essi se rinviati a giudizio per i reati di cui al comma precedente e fino a sentenza di primo grado vengono sospesi dall'attività associativa. Se condannati con sentenza di primo grado vengono dichiarati decaduti. Le decisioni di sospensione, decadenza ed espulsione spettano al consiglio direttivo nazionale, che ne dà immediata comunicazione al collegio dei probiviri. Gli iscritti e gli aderenti sospesi, dichiarati decaduti o espulsi, possono presentare ricorso scritto e motivato al collegio dei probiviri entro 15 giorni dalla comunicazione scritta di sospensione, decadenza o espulsione. Il collegio dei probiviri deve formulare risposta scritta entro 60 giorni.

Art.8

DEMOCRAZIA LEGALITA'

Sono organi nazionali dell'Associazione:

- l'Assemblea nazionale
- Il consiglio direttivo
- il presidente nazionale
- il coordinatore organizzativo
- l'amministratore
- il collegio dei probiviri

Art.9

L'assemblea nazionale è il massimo organo dirigente dell'Associazione. L'assemblea nazionale fissa le linee generali programmatiche e di indirizzo e pianifica le attività sociali. Approva le proposte di modifica e/o integrazione dello statuto nazionale, di scioglimento e liquidazione dell'associazione presentate dal consiglio direttivo nazionale. Le deliberazioni di approvazione delle proposte di modifica e/o integrazione dello statuto nazionale e dei regolamenti interni e di scioglimento e liquidazione dell'associazione presentate dal consiglio direttivo nazionale, devono essere adottate con voto favorevole dei due terzi dei membri componenti l'Assemblea. In caso di scioglimento e liquidazione dell'associazione nazionale, gli eventuali fondi residui verranno devoluti in beneficenza o in opere socialmente utili, con assoluta esclusione di qualsiasi distribuzione fra i soci. L'assemblea elegge il Presidente Nazionale, il Consiglio direttivo nazionale, il collegio dei probiviri. L'assemblea è composta dai rappresentanti di tutti i gruppi già organizzati e di tutti i comitati territoriali aderenti all'associazione nazionale, secondo le modalità stabilite con apposito regolamento dal consiglio direttivo nazionale. Essa si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno, al termine di ogni esercizio sociale, nel periodo dal 1 gennaio al 31 marzo successivo; in via straordinaria, su convocazione del presidente o del consiglio direttivo nazionale o su richiesta scritta e motivata del 40% dei membri componenti l'assemblea stessa. L'assemblea nazionale è presieduta dal presidente nazionale.

art.10

Il consiglio direttivo nazionale è il massimo organo esecutivo dell'associazione.

Il consiglio direttivo nazionale :

- cura l'esecuzione e l'applicazione delle deliberazioni dell'assemblea nazionale;
- controlla l'applicazione ed il rispetto dello statuto e delle norme e regolamenti interni;
- redige le proposte di modifica e/o integrazione dello statuto nazionale e dei regolamenti interni e di scioglimento e liquidazione dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea nazionale;
- decide ai sensi dell'art.7, quinto comma, del presente statuto, sulla sospensione decadenza o espulsione degli iscritti o degli aderenti;
- approva il bilancio annuale consuntivo e preventivo, proposto dall'amministratore;
- determina l'importo delle quote annuali di iscrizione e di adesione all'associazione;

DEMOCRAZIA LEGALITA'

- Nell'esercizio delle sue funzioni il consiglio direttivo nazionale può avvalersi dell'ausilio dei responsabili dei dipartimenti e delle commissioni di lavoro i quali parteciperanno, se richiesti, alle riunioni del consiglio direttivo nazionale con diritto di voto consultivo.

Il consiglio direttivo nazionale può convocare, in via straordinaria, l'assemblea nazionale, stabilendone le norme per quanto previsto non previsto nel presente statuto o nei regolamenti. Il consiglio direttivo nazionale è composto da un minimo di cinque ad un massimo di 27 membri eletti dall'assemblea nazionale. Il consiglio direttivo nazionale elegge tra i suoi membri, il vice presidente nazionale, il responsabile nazionale delle relazioni esterne-rapporti con la stampa-comunicazioni, il responsabile nazionale dei dipartimenti per i problemi sociali ed economici, il coordinatore organizzativo, l'amministratore, il comitato scientifico. Il consiglio direttivo nazionale può cooptare altri membri fino a due quinti del numero massimo dei componenti ad esso assegnati dal presente statuto. Il consiglio direttivo nazionale si riunisce : in via ordinaria una volta al mese; in via straordinaria su convocazione del presidente o su richiesta del 40% dei membri componenti il Consiglio direttivo stesso. Il consiglio direttivo nazionale è presieduto dal presidente nazionale.

Art.11

Tutti gli organi collegiali nazionali, sia in seduta ordinaria che straordinaria, in prima convocazione sono regolarmente costituiti con la presenza di almeno il 50%+1 dei componenti in carica; in seconda convocazione sono regolarmente costituiti qualunque sia il numero degli intervenuti e deliberano validamente, a maggioranza assoluta dei votanti, su tutte le questioni poste all'ordine del giorno; la seconda convocazione può avere luogo un'ora dopo la prima.

Art.12

Le decisioni degli organi collegiali nazionali sono attuate mediante votazione palese. Si procede con scrutinio segreto qualora lo richieda il 20% dei presenti. Per le elezioni delle cariche sociali si procede con scrutinio segreto.

Art.13

Il presidente nazionale ha la rappresentanza legale dell'associazione sia in giudizio che nei confronti dei terzi. Il presidente nazionale stipula e firma tutti gli atti ed i contratti inerenti l'attività sociale. Il presidente nazionale può convocare, in via straordinaria l'assemblea nazionale ed il consiglio direttivo nazionale, presiede sempre tali organi e ne assicura il regolare funzionamento.

art.14

Il vice presidente nazionale, in caso di assenza o di impedimento del presidente nazionale, svolge tutte le sue funzioni di cui all'art.13 del presente statuto.

art.15

Il coordinatore organizzativo coordina ed è responsabile sul territorio nazionale della promozione, creazione ed attività dei comitati territoriali di cui all'art.5 del presente statuto, delle iscrizioni, adesioni e tesseramenti all'associazione nazionale, dei rapporti tra comitati territoriali, i gruppi già organizzati, i cittadini e l'associazione nazionale, dei rapporti tra organi pubblici e privati, gli enti locali e l'associazione nazionale. Il coordinatore organizzativo promuove e sostiene ogni forma di volontariato e di associazionismo finalizzati alla affermazione degli scopi statutari; coordina l'organizzazione e lo svolgimento, in proprio o con la collaborazione di altre

DEMOCRAZIA LEGALITA'

associazioni, organismi od enti, di dibattiti, convegni, conferenze, seminari, assemblee ed ogni altra attività culturale utile alla affermazione degli scopi statutari.

art.16

Il collegio dei probiviri, istituito a livello nazionale è eletto dall'assemblea nazionale tra i soci che non siano membri di alcun organo dirigente, a qualsiasi livello dell'associazione. E' composto di cinque membri ed elegge, nel proprio seno, un presidente, un vice presidente ed un segretario, stabilendo inoltre le proprie norme procedurali. Il collegio dei probiviri esamina i casi disciplinari che gli vengono deferiti e decide su essi, previa istruttoria emettendo un provvedimento scritto entro 60 giorni.

Art.17

Il patrimonio dell'Associazione Nazionale è costituito dai proventi delle quote annuali per le tessere sociali e per adesioni, dagli eventuali beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione, dagli eventuali contributi legali di enti pubblici e privati, da eventuali legali erogazioni e lasciti, dal fondo di riserva e da ogni altro provento previsto dalle leggi vigenti.

Art.18

Gli organi nazionali sono costituiti, nel rispetto del principio del volontariato attivo, dagli iscritti e dagli aderenti i quali potranno essere chiamati a svolgere anche attività continuativa e retribuita secondo criteri stabiliti da appositi regolamenti approvati dall'assemblea nazionale.

art.19

Per tutto quanto non previsto nel presente stato decide l'Assemblea Nazionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti uniformandosi, in ogni caso alle norme del codice civile.